



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 55 del 23/09/2015

Determinazione nr. 611 del 23/09/2015

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

OGGETTO: Costituzione fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività Comune di Fiumicello. Anno 2015.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

PREMESSO che l'art. 73 CCRL 7.12.2006 del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli V.G. individua, anche in continuità con quanto già previsto dai precedenti CCCRRLL 1.8.2002 e 26.11.2004, le risorse che gli Enti locali destinano e possono destinare alla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa del proprio personale dipendente;

CHE l'art. 35 CCRL 6.5.2008 stabilisce che il fondo stesso venga incrementato, a decorrere dall'1.1.2006, con un importo corrispondente allo 0,40% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la dirigenza;

CHE, inoltre, l'art. 74 CCRL 7.12.2006 stabilisce che gli enti incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 73, comma 1, in percentuale variabile tra lo 0,3% e lo 0,8% del monte salari 2003 in relazione all'incidenza percentuale della spesa del personale sulle entrate correnti, con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente a quello di riferimento del fondo;

CHE è necessario approvare il fondo per per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2015;

CONSIDERATO che a decorrere dal 9 marzo 2007 è stata costituita, ex art. 22 L.R. 1/2006, l'Associazione Intercomunale del Cervignanese per la gestione in forma associata, tra l'altro, anche del servizio personale;

CHE tale Associazione comprende i Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Terzo di Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Campolongo Tapogliano e Ruda;

RILEVATO che con propria precedente determinazione n. 507 del 19 agosto 2015 sono stati costituiti i fondi relativi ai Comuni di Cervignano del Friuli anche per la Pianta Organica Aggiuntiva, Ruda, Aquileia e Terzo di Aquileia e che con la medesima determinazione si è

demandata a successivo atto la costituzione dei fondi dei rimanenti Comuni facenti parte dell'Associazione;

DATO ATTO che alla data odierna i Comuni di Villa Vicentina e Campolongo Tapogliano non hanno ancora deliberato gli indirizzi per la costituzione dei relativi fondi;

RITENUTO provvedere, per il momento, all'approvazione del fondo 2015 relativamente al Comune di Fiumicello che ha adottato la relativa deliberazione di indirizzo e per il quale il 7 settembre scorso l'organo di revisione ha espresso il relativo parere, demandando a successiva determinazione l'approvazione dei fondi dei due Comuni sopra indicati;

VISTA la deliberazione giunta n. 96 dell'8 luglio 2015 ad oggetto: *"costituzione fondo per il salario accessorio anno 2015. Disposizioni di indirizzo"* che si esprime in merito all'inserimento nel fondo di una quota del monte salari 1999 non superiore all'1,3%, ex art. 73, comma 2, lett. h) CCRL 7.12.2006, disponendo che tale quota venga applicata al fondo 2015 in misura pari a quanto già inserito nel fondo dell'anno 2014 ed esprime inoltre l'indirizzo di mantenere nel medesimo fondo le somme aggiuntive già presenti nei fondi degli anni passati e relative ad incrementi stabili di organico;

DATO ATTO che, come risulta dalla medesima deliberazione, l'integrazione del fondo di cui all'art. 74 CCRL 7.12.2006, viene fissata nella misura massima dello 0,80% del monte salari 2003 in quanto nel Comune di Fiumicello il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti è inferiore al 25%;

RILEVATO che le misure di contenimento dei fondi previste dall' art. 9, comma 2-bis, primo periodo del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, non trovano più applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2015 e che il secondo periodo del medesimo comma, così come introdotto dall'art. unico, comma 456, della L. 147/2013 dispone, dalla medesima data, che *" le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"* e che pertanto tali riduzioni rivestono carattere permanente e stabile;

VISTA la Circolare n. 8/2015 della Ragioneria Generale dello Stato che, nella disamina della disposizione introdotta, chiarisce che l'importo della decurtazione da apportare ai fondi dall'anno 2015 è pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014;

VISTA la successiva circolare della medesima Ragioneria Generale n. 17 del 24.4.2015 relativa al conto annuale 2014 che conferma tale orientamento come segue: *"La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010....."*

VISTA, da ultimo, la Circolare n. 20 pubblicata il 23 luglio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ad oggetto: *"Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013"* che, nell'approfondire e meglio dettagliare la portata dell'articolo 9, comma 2- bis sopra citato, conferma quanto già riportato nelle precedenti circolari n. 8 e n. 17 del 2015 e fornisce alcune indicazioni operative, al fine di determinare correttamente l'importo del taglio da operare a decorrere dall'anno 2015 sui fondi di che trattasi, precisando che gli organi di controllo sono chiamati a certificare l'ammontare della decurtazione, verificando che tale importo non sia inferiore a quello previsto dalla norma;

CONSIDERATO che, trattandosi di una decurtazione permanente, si ritiene che la stessa debba essere applicata alla parte fissa del fondo e non alla parte variabile, stante che quest'ultima è soggetta al rispetto di alcuni precisi parametri e potrebbe quindi accadere che l'Ente si trovi nella condizione, anche temporanea, di non poter inserire risorse variabili nel fondo e, di conseguenza, nella condizione di non poter operare la decurtazione permanente ed obbligatoria;

DATO ATTO che il fondo in discorso è stato quantificato applicando alle risorse stabili una riduzione pari all'importo delle decurtazioni effettuate nel 2014 in applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, le quali, essendo riferite all'anno 2014 rispetto all'anno 2010 sia sul fronte del limite che sul fronte dell'automatica riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio, sono commisurate ai risparmi complessivamente realizzati nel periodo 2011/2014, periodo di vigenza del più volte citato art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010;

RITENUTO precisare che il fondo 2014 è stato costituito includendo tutte le risorse previste dai vigenti CCCRL;

RILEVATO che il fondo quantificato come sopra descritto è stato inviato all'organo di revisione del Comune precedentemente alla pubblicazione della Circolare n. 20 sopra citata e che, nella relazione di accompagnamento, è stato precisato che, nell'operare la riduzione di che trattasi, si erano seguite le indicazioni di cui alle più volte citate circolari 8 e 17/2015 della Ragioneria Generale dello Stato riducendo pertanto la parte fissa dei fondi con le modalità poi confermate dalla successiva circolare n. 20/2015;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione in data 7 settembre 2015 dal quale non risulta alcuna osservazione in merito alla quantificazione del fondo stesso, anche per quanto riguarda le modalità seguite per la definizione dell'ammontare del taglio permanente da apportare che peraltro, essendo pari a quello dell'anno 2014, è già stato correttamente certificato in relazione al fondo del medesimo anno;

RILEVATO inoltre che il CCRL 7.12.2006 ha confermato, all'articolo 83, la disciplina di cui all'art. 17 CCRL 1.8.2002 in tema di lavoro straordinario che dispone, al comma 8, che per la corresponsione dei compensi relativi a tali prestazioni lavorative gli enti possono utilizzare risorse finanziarie non superiori a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) CCNL 6.7.1995;

DATO ATTO che gli importi destinati dal Comune in parola alla remunerazione del lavoro straordinario nell'anno 2015 vengono quindi confermati negli importi degli anni precedenti;

RITENUTO, per tutto quanto detto sopra, di costituire il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2015 per il Comune di Fiumicello come risulta dall'allegato prospetto, parte integrante della presente determinazione, nel quale è pure indicato l'ammontare delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, precisando che il fondo stesso riporta anche la quantificazione delle risorse destinate al personale proprio e la quantificazione di quelle destinate al personale assegnato agli uffici comuni;

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DETERMINA

1. per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate nel dispositivo del presente atto, di costituire il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2015 per il Comune di Fiumicello come risulta dall'allegato prospetto, parte integrante della presente determinazione, nel quale è pure indicato l'ammontare delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, precisando che il fondo stesso riporta anche la quantificazione delle risorse destinate al personale proprio e la quantificazione di quelle destinate al personale assegnato agli uffici comuni;
2. di dare atto che le risorse sono previste nei corrispondenti capitoli del relativo bilancio di previsione;

3. di dare atto che gli impegni di spesa per la corresponsione mensile delle indennità destinate a remunerare particolari condizioni di lavoro del personale (turno, rischio, disagio, lavoro notturno, festivo, festivo-notturno, ecc) sono stati assunti con separati atti e che all'impegno di spesa della parte residua si provvederà dopo la contrattazione annuale relativa alla destinazione dei fondi di che trattasi;
4. di confermare che si provvederà con successivo atto alla costituzione dei fondi dei Comuni di Villa Vicentina e Campolongo Tapogliano, nonché l'eventuale integrazione del fondo dei Comuni di Cervignano del Friuli e di Ruda con i risparmi verificatesi nei rispettivi fondi per il lavoro straordinario dell'anno 2013, ex art. 73, comma 2, lett. f) CCRL 7.12.2006.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n°5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 23/09/2015

Il Responsabile dell'Ufficio comune Risorse
Umane e Organizzazione Settore
- Ilva Santarossa